



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NON È AMMESSA LA DETRAIBILITÀ DELL'IVA PER LE FATTURE
EMESSE “PER ANTICIPI SU FORNITURE” QUALORA GLI
ANTICIPI ABBIANO NATURA DI FINANZIAMENTO**

Sentenza del giorno 5 dicembre 2025, n. 1356 del 2025 (dep. 10/12/2025) -
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I

Composizione

Atzeni Manfredò (Presidente)

Latti Franco (Relatore)

Murino Antonella (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN
GENERE

Accertamento tributario – IVA - Poteri dell'Amministrazione finanziaria -
Riqualficazione di contratti stipulati dai contribuenti - Possibilità - Presupposti
– Conseguenze – Anticipi su forniture di merci – Riqualficazione –
Finanziamenti – Non detraibilità dell'IVA

Massima

Va disconosciuta la detrazione dell'IVA con riferimento alle fatture emesse a titolo di acconto su forniture, normalmente assoggettate a tassazione, quando l'Ufficio dimostri che i pagamenti non hanno avuto natura di acconto sul prezzo ma di finanziamento ai fini dell'esenzione di cui all'art. 10 d.P.R. 633/1972. (In applicazione del principio è stato affermato che va riconosciuta la natura di finanziamento all'operazione quando il contratto sottostante all'emissione delle fatture è privo di qualsiasi puntuale indicazione sulla vendita di merci e sulle operazioni in corso o su quelle future, di cui le somme versate dovrebbero costituire anticipazione del corrispettivo).

Rif. normativi

Art. 10 DPR 26/10/1972 n. 633



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 1362 c.c.

Art. 2697 c.c.

Art. 2727 c.c.

Conformità Cass, sez. 5, Sentenza del 19/05/2010, n. 12249

Anno pubb. 2025